

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

NAPOLI

Ricorso

nell'interesse della prof.ssa Brigida Civale, nata a Pagani (SA) l'11.7.1977 ed ivi residente alla via Marino Guerritore 13 (C.F. CVLBGD77L51G230T), rappresentata e difesa giusta procura a margine dal prof. avv. Alfonso Vuolo (C.F. VLULNS71S18H703L), e dall'avv. Gerardo Ferraioli (C.F. FRRGRD77E02FP12V), con i quali elettivamente domicilia presso lo studio Abbamonte in Napoli alla via Gramsci n. 16 (fax 089 2581112 - 081 5154288, a.vuolo@avvocatinocera-pec.it; g.ferraioli@avvocatinocera-pec.it).

contro

- Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

e nei confronti di

- Tiziana Robello, Lea Angino e Vittoria De Luca Bosso,
per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti: **1)** decreto del Direttore Generale MIUR – Ufficio scolastico regionale per la Campania prot. n. 28879 pubblicato in data 30.11.2018; **2)** decreto del Direttore Generale MIUR – Ufficio scolastico regionale per la Campania, prot. n. 422/2016 pubblicato in data 8.1.2019; **3)** – nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale che possa ledere gli interessi della ricorrente

Fatto

La ricorrente, in data 20.03.2018, presentava domanda per la partecipazione al concorso di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3,4,5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito

con DDG 85/2018.

Ella veniva ammessa ed alla prova orale riportava 20 punti.

Sulla base di quanto previsto dalla tabella A allegata al bando di concorso, alla data della domanda la ricorrente aveva maturato i seguenti titoli con il relativo punteggio:

Titoli	Punti dichiarati	Totale punti
A. Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti di sostegno alle classi con alunne ed alunni con disabilità. (Massimo punti 34)		
Abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione tramite procedure selettive pubbliche per esami e titoli, presso l'Università degli Studi di Salerno il 28.06.2018 (voto: 30/30e lode)	19+15	34
B. Punteggio per i titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso (massimo punti 25)		
Superamento di tutte le prove di precedenti concorsi pubblici per esami per altra classe di concorso o tipologia di posto. Concorso Docenti DDG n. 105, n.106, n.107 del 23.02.2016 – classe di concorso A045	5	25
Diploma di laurea in economia e gestione dei servizi turistici, conseguito presso l'Università degli Studi del Sannio il 25.10.2001.	6	
Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto. C2 in lingua spagnola – FIDESCU – Centro Studi Fra Luigi Monaco – Vitulazio (Ce) C2 in lingua inglese – CENTRO LCCI (ITAL 1242) – Centro Studi Fra Luigi Monaco – Vitulazio (Ce)	18	
D. Titoli di servizio - (Massimo 30 punti)		
Servizio su posto di Sostegno - A.S. 2016/2017 – dal 05.11.2016 al 30.06.2017 – I.I.S.S. “C. MENNELLA”– CASAMICCIOLA TERME (NA).	2	2
Servizio su posto di Sostegno - A.S. 2015/2016 - dal 21.01.2016 al 19.02.2016 – I.I.S.S. “C. MENNELLA”– CASAMICCIOLA TERME (NA); - dal 20.02.2016 al 30.06.2016 - I.P.S. “V. TELESE” –		

ISCHIA (NA) NOTA: 162 giorni (art.11, comma14: il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure <u>se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.</u>	2	2
Servizio su posto di Sostegno - A.S. 2013/2014 – dal 21.11.2013 al 30.06.2014 – I.P.S. “V. TELESE” – ISCHIA (NA)	5	5
Servizio su altra classe di concorso - A045- A.S. 2011/2012 dal 01.09.2011 al 15.06.2012 – IST. PAR. “SAN GIUSEPPE” – PAGANI (SA)	0.8	0.8
Servizio su altra classe di concorso - A045- A.S. 2010/2011 dal 01.09.2010 al 18.06.2011 – IST. PAR. “SAN GIUSEPPE” – PAGANI (SA)	2	2
Servizio su altra classe di concorso –A045- A.S. 2006/2007 dal 12.01.2007 al 16.07.2007 – IST. PAR. “CASANOVA” – ANGRI (SA)	2	2
Sub totale		72.8=60
Punteggio orale		20
TOTALE		80

Dunque, i titoli vantati avrebbero consentito alla ricorrente di raggiungere un punteggio pari a 72.8 punti, dei quali solo 60 valutabili ai fini concorsuali, cui si aggiungono 20 punti relativamente alla prova orale, per un totale complessivo di 80 punti. Tuttavia, la valutazione fatta dalla Commissione giudicatrice è stata di gran lunga divergente in negativo. Infatti, dalla graduatoria, pubblicata in data 30.11.2018, emerge che la ricorrente si è collocata alla posizione n. 710 con un punteggio pari a 56.28 punti di cui solo 36.28 per titoli (anziché come detto 60) e 20 per la prova orale.

Pertanto, in considerazione dell'avviso della possibilità di rettifica trasmesso dalla Dirigente Maria Teresa De Lisa, la ricorrente, in data 5.12.2018, presentava a mezzo pec al Presidente Coordinatore, Prof. Bartolomeo Perna, formale reclamo, con il quale, mediante l'allegazione di un prospetto

dettagliato, lamentava l'attribuzione di un punteggio erroneo relativamente ai titoli. Con la medesima nota, veniva presentata istanza di accesso agli atti della procedura al fine di essere edotti sull'iter logico-giuridico seguito dalla Commissione in sede di valutazione.

Nessuna delle due istanze, però, otteneva riscontro.

Anzi, in data 8.1.2018 veniva pubblicata la graduatoria rettificata che vedeva la ricorrente ulteriormente declassata alla 718esima posizione, restando invariata la valutazione dei titoli vantati.

I provvedimenti impugnati sono viziati per i seguenti

motivi

I)- VIOLAZIONE DEGLI ARTT.: 3 E 97 COST; TABELLA A) ALLEGATA AL DECRETO MINISTERIALE 995 DEL 15 DICEMBRE 2017. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA D'ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, TRAVISAMENTO.

La commissione giudicatrice, ha violato la *lex specialis* e, specificamente, quanto disposto nella tabella A allegata al bando.

Come analiticamente descritto in fatto, alla ricorrente spettavano in totale 80 punti, di cui 20 per la prova orale e 60 per i titoli.

Invece, in maniera del tutto oscura ed immotivata, alla ricorrente sono stati assegnati appena **36.28 punti** (oltre ai 20 per la prova orale) senza per di più comprendersi i titoli ai quali si riferiscano.

Gravissime sono le conseguenze negative nella sfera giuridica della ricorrente atteso che ella, per effetto degli 80 punti cui ha diritto, si sarebbe attestata alla **440esima** posizione, in luogo della **718esima** posizione, ove è al momento collocata.

II)- VIOLAZIONE DEGLI ARTT.: 3 E 97 COST; DEL DECRETO 85 DEL 1 FEBBRAIO 2018; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA. ASSENZA DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DIFESSO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Ma vi è dell'altro.

Il Presidente della Commissione aveva invitato i candidati a presentare reclamo in ipotesi in cui non fosse stato corretto l'attribuzione dei poteri in graduatoria.

Pertanto, in data 5.12.2018, in maniera collaborativa, la ricorrente presentava istanza di rettifica alla graduatoria pubblicata, rappresentando analiticamente i punteggi che, sulla scorta dell'allegato A, avrebbe dovuto ottenere per i titoli presentati.

Nessuna istruttoria veniva posta in essere, né tantomeno nessuna risposta veniva fornita alla ricorrente.

Per di più, in data 8.1.2018, veniva pubblicata la graduatoria rettificata, che vedeva la candidata retrocessa di ulteriori otto posizioni senza nessun'ulteriore valutazione sul proprio punteggio inizialmente attribuito che restava invariato.

Orbene, **la Commissione è rimasta ingiustificatamente ed immotivatamente silente su di una istanza che avrebbe potuto chiarire le ragioni del punteggio attribuito all'istante.**

Di tal che per la candidata, sono incomprensibili le ragioni sulla base delle quali la Commissione si è determinata per l'attribuzione di un punteggio

inferiore, risultando altresì lesi i principi di trasparenza ed imparzialità che devono sempre orientare l'attività della pubblica amministrazione.

istanza cautelare

Il *fumus* è nei motivi di ricorso.

Il pregiudizio grave ed irreparabile deriva dalla circostanza che tra la posizione attualmente attribuita in graduatoria all'istante e quella che le spetta, per i motivi su esposti, intercorrono circa **300** posizioni.

Ne consegue che, nelle more della definizione del giudizio, il reclutamento del corpo docente da parte dell'amministrazione scolastica pretermetterebbe ingiustamente la ricorrente in favore di coloro i quali hanno un punteggio minore.

p.q.m.

si chiede l'accoglimento del ricorso e per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati con il riconoscimento alla ricorrente del punteggio complessivo di 80 punti di cui 60 per i titoli (o dei minori che il Collegio riterrà di riconoscere) e 20 per la prova orale, con conseguente corretta collocazione in graduatoria.

Con ogni effetto di legge anche in relazione alla rifusione delle spese di giudizio e alla ripetizione del contributo unificato.

* * *

Si dichiara che è dovuto il contributo unificato nella misura di 325,00 euro ai sensi del paragrafo E.1 della circolare del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, stante la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 comma

lett. o) del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per beneficiare dell'esenzione.

prof. avv. Alfonso Vuolo

avv. Gerardo Ferraioli

Si dà espresso avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della ordinanza del T.a.r. Napoli, sez. IV, del 6.3.2019, pubblicata il 7.3.2019, n. 425, emessa nel giudizio ascritto al R.G. 720/2019.

prof. avv. Alfonso Vuolo